

N° PAP-02579-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/07/2024 al 07/08/2024

L'incaricato della pubblicazione
LUCA ARUTA



Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 157/2024

Sindaco: Prof. ANTONIO PANNONE

OGGETTO: Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e in lattine, in occasione della manifestazione musicale del 24 luglio 2024 - Evento "Napoli Mashup"



MARIA PEDALINO
22.07.2024
10:58:41 UTC



ANTONIO
PANNONE
23.07.2024 14:22:09
UTC

IL SINDACO

PREMESSO che la città di Afragola verrà interessata dallo svolgimento di un importante evento musicale, che si terrà in Viale San Francesco nella seguente data:

24/07/2024 – Evento “Napoli Mashup” con Gigio Rosa e Gigi Soriani;

ATTESO che il suddetto evento richiamerà in città un pubblico numeroso proveniente anche da città limitrofe e sarà pertanto caratterizzato da un elevato afflusso di persone;

CONSIDERATO che:

l'affluenza di un gran numero di persone implica l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione;

la prevedibile imponente affluenza comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine e alla sicurezza e pertanto è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

RILEVATO, altresì, che:

si rende necessario, in occasione dell'evento in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'utilizzo di bottiglie in vetro o lattine, che, peraltro, se utilizzate in presenza di un gran numero di persone, possono determinare altresì un panico generalizzato e non controllabile, come purtroppo già accaduto;

l'art.96, 1° comma, della Legge regionale della Campania 21 aprile 2020, n. 7 così dispone: *“La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.”;*

ATTESA la necessità di garantire che l'evento di pubblico spettacolo programmato si svolgerà regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza degli avventori e dei cittadini in generale;

RICHIAMATE:

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni, viene indicata la “...*valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità*”;

- la Direttiva del Ministero dell’Interno N. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

DATO ATTO che è la ditta aggiudicataria **AZZURRA SPETTACOLI srl** p.iva 0428669061, ha posto in essere tutte le procedure propedeutiche necessarie per lo svolgimento dei pubblici spettacoli ai sensi e per gli effetti del TULPS e della normativa vigente in materia;

VISTI:

- l’articolo 54, 4° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n° 14 del 20/02/2017 convertito dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

- la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”;

- il Decreto Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;

- l’art. 70, 1° comma, della L.R. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, in tutta l’area limitrofa di Viale San Francesco ricadente nel raggio di 500 mt. dalla predetta area adibita allo spettacolo, in occasione del seguente evento musicale:

24/07/2024 – Evento “Napoli Mashup” con Gigio Rosa e Gigi Soriani;

dalle ore 18:00 del giorno dell'evento fino al termine del concerto, quanto segue:

è vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro o in lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica compreso quelli ambulanti, di attività artigianali del settore alimentare e di qualsiasi altro punto di ristoro sopra citata;

è vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili;

gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta/alluminio ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;

è ugualmente vietato a chiunque introdurre nell'area delle manifestazioni, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;

è consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine esclusivamente all'interno dei locali, con divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti all'esterno dei locali di ristorazione/somministrazione;

ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza o i contenuti della medesima;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Afragola e che la stessa sia trasmessa:

alla Prefettura U.T.G. di Governo di Napoli all'indirizzo pec: protocollo.prefna@pec.interno.it ;

al Commissariato di PS di Afragola all'indirizzo pec: dipps151.5200@pecps.poliziadistato.it ;

al Comando della Polizia Locale all'indirizzo pec: settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it;

alla Stazione dei Carabinieri di Afragola all'indirizzo pec: tna27139@pec.carabinieri.it ;

alla Guardia di Finanza di Frattamaggiore all'indirizzo pec: na1830000p@pec.gdf.it ;

alla Centrale Operativa 118 all'indirizzo pec: cot118@pec.aslna1centro.it ;

all'addetto Stampa/Ufficio Comunicazione del Comune di Afragola, per la divulgazione dell'ordinanza.

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/1990 è il Dirigente ad Interim del Settore Polizia Municipale del Comune di Afragola tel 0818529419 – settorepoliziamunicipale@pec.comune.afragola.na.it.

che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

ai sensi dell'art. 3, IV comma della L. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

